



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 30 Luglio 2021

Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.

IL DIRETTORE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto l'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge n. 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24», e successive modifiche;

Visto il provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44, e successive modifiche;

Rilevata la necessità di integrare le specifiche tecniche di cui al provvedimento del 16 aprile 2014 in relazione a quanto disposto dall'art. 28 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Acquisito il parere espresso in data 15.04.2021 dal Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere espresso in data 13.07.2021 dall'Agenzia per l'Italia Digitale;

ADOTTA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Al provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, recante «Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44», sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'art. 8, comma 3, lettera d), sono eliminate le parole «o, per le Pubbliche Amministrazioni, ComunicazioneSoggettiPPAA.xml».

2. All'art. 8, comma 3, lettera f), sono eliminate le parole «o il file ComunicazioneSoggettiPPAA.xml».

3. All'art. 9-bis, al comma 1, dopo «ai sensi dell'art. 6, comma 12,» sono inserite le parole «primo periodo,».

3. All'art. 9-bis, il comma 2 è così sostituito:

«2. Ai fini di cui al comma precedente, l'amministrazione pubblica, invia all'indirizzo di posta elettronica certificata del responsabile per i sistemi informativi automatizzati (prot.dgsia.dog@giustiziacert.it) un documento, aderente allo specifico modello disponibile nell'area pubblica del portale dei servizi telematici, contenente le seguenti informazioni:

a) denominazione e codice fiscale della amministrazione pubblica;

b) nominativo e codice fiscale del soggetto incaricato di inserire o modificare l'indirizzo di PEC dell'amministrazione pubblica sul portale dei servizi telematici;

c) denominazione e codice fiscale o, in mancanza, il codice IPA dei propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni e notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale; in mancanza di codice fiscale o di codice IPA si provvederà ai sensi dell'art. 9-ter, comma 2, lett. a);

d) denominazione e codice fiscale o, in mancanza, il codice IPA delle specifiche aree organizzative omogenee presso cui l'amministrazione pubblica elegge domicilio ai fini del giudizio; in mancanza di codice fiscale o di codice IPA si provvederà ai sensi dell'art. 9-ter, comma 2, lett. a).».

4. All'art. 9-bis, il comma 3 è così sostituito: *«3. Il soggetto incaricato di cui alla lettera b) del comma precedente accede ad un'apposita area riservata del portale dei servizi telematici, previa identificazione informatica, secondo le specifiche di cui all'articolo 6, e inserisce o modifica l'indirizzo di PEC della pubblica amministrazione.».*

5. All'art. 9-bis, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:

«3bis. Inserito o modificato l'indirizzo di PEC di cui al comma precedente, il soggetto incaricato inserisce o modifica il nominativo, il codice fiscale e l'indirizzo di PEC di eventuali dipendenti tramite i quali la pubblica amministrazione sta in giudizio personalmente; tali soggetti alimentano il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.

3ter. Per le amministrazioni pubbliche il cui indirizzo di PEC sia già censito ai sensi dell'art. 16, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, la comunicazione dei dati di cui alle lettere c) e d) del comma 2 e delle loro successive modificazioni avviene mediante l'invio di un documento, aderente allo specifico modello reperibile sull'area pubblica del portale dei servizi telematici, al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati indicato al comma 2.».

6. All'art. 9-bis, al comma 5, sono eliminate le parole «,lettera a,» e «(SSL v3)».

7. Dopo l'art. 9-bis è inserito il seguente articolo:

«Art. 9-ter

(Indirizzi di posta elettronica certificata degli organi, delle articolazioni, anche territoriali, e delle aree organizzative omogenee delle amministrazioni pubbliche)

1. Effettuate dall'incaricato dell'amministrazione pubblica le attività previste dal comma 3 dell'articolo 9-bis, gli organi, le articolazioni, anche territoriali, e le aree organizzative omogenee (AOO), indicate nel documento di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis, comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per la ricezione delle comunicazioni e notificazioni.

2. Ai fini del comma precedente, ciascun organo, articolazione, anche territoriale, o area organizzativa omogenea (AOO) invia all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati (prot.dgsia.dog@giustiziacert.it) un documento di censimento, aderente al modello reperibile nell'area pubblica del Portale dei Servizi Telematici, contenente le seguenti informazioni:

a) denominazione e codice fiscale dell'amministrazione pubblica di cui al comma 1 ed il codice fiscale dell'organo, dell'articolazione, anche territoriale, o dell'area organizzativa omogenea stessa o, in mancanza, il relativo codice IPA. In difetto di codice fiscale o di codice IPA, la Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati assegnerà un codice identificativo univoco che sarà reso noto nella comunicazione di avvenuto censimento e che, unitamente al codice fiscale dell'amministrazione pubblica di cui al comma 1, dovrà essere indicato per la costituzione in giudizio e per i depositi telematici;

b) nominativo e codice fiscale del soggetto incaricato di inserire o modificare gli indirizzi di PEC dell'organo, dell'articolazione o della AOO sul portale dei servizi telematici.

3. Il soggetto incaricato di cui alla lettera b) del comma precedente accede ad un'apposita area riservata del portale dei servizi telematici, previa identificazione informatica, secondo le specifiche di cui all'articolo 6, e inserisce o modifica l'indirizzo di PEC dell'organo, dell'articolazione, anche territoriale, o della AOO.

4. Effettuate le attività di cui al comma che precede, il soggetto incaricato inserisce o modifica il nominativo, il codice fiscale e l'indirizzo di PEC di eventuali dipendenti tramite i quali l'organo, l'articolazione, anche territoriale, o l'area organizzativa omogenea sta in giudizio personalmente; tali soggetti alimentano il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.

5. L'elenco degli indirizzi di PEC degli organi e delle articolazioni, anche territoriali, nonché la speciale sezione dell'elenco contenente gli indirizzi PEC delle aree organizzative omogenee (AOO) delle amministrazioni pubbliche sono consultabili dagli uffici giudiziari e dagli uffici NEP attraverso i sistemi informatici a disposizione dei soggetti abilitati interni e dagli avvocati secondo le medesime modalità previste dal comma 5 dell'art. 9-bis.».

Art. 2.

Il presente provvedimento acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.

Roma, 30 luglio 2021

Il Direttore Generale

Vincenzo De Lisi

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lvo n. 82 del 2005